

Direttore scientifico

Giuseppe Cassano

Comitato scientifico

Michele Ainis

Maria A. Astone

Alberto M. Benedetti

Giovanni Bruno

Alberto Cadoppi

Michele Caianiello

Stefano Canestrari

Giovanni Capo

Andrea Carinci

Renato Clarizia

Alfonso Celotto

Giovanni Comandè

Claudio Consolo

Giuseppe Corasaniti

Pasquale Costanzo

Enrico Del Prato

Astolfo Di Amato

Ugo Draetta

Francesco Di Ciommo

Giovanni Duni

Valeria Falce

Francesco Fimmanò

Giusella Finocchiaro

Carlo Focarelli

Giorgio Floridia

Vincenzo Franceschelli

Massimo Franzoni

Tommaso E. Frosini

Cesare Galli

Alberto M. Gambino

Lucilla Gatt

Aurelio Gentili

Mitja Gialuz

Andrea Guaccero

Antonio Gullo

Bruno Inzitari

Luigi Kalb

Luca Lupária

Vittorio Manes

Adelmo Manna

Antonella Marandola

Arturo Maresca

Ludovico Mazaroli

Raffaella Messinetti

Pier Giuseppe Monateri

Mario Morcellini

Nicola Palazzolo

Giovanni Pascuzzi

Roberto Pessi

Lorenzo Picotti

Nicola Pisani

Francesco Pizzetti

Dianora Poletti

Giovanni M. Riccio

Giovanni Sartor

Filippo Satta

Paola Severino

Pietro Sirena

Antonello Soro

Giorgio Spangher

Paolo Stella Richter

Bruno Tassone

Romano Vaccarella

Daniela Valentino

Giovanni Ziccardi

Andrea Zoppini

Diritto di INTERNET

Digital Copyright e Data Protection

RIVISTA TRIMESTRALE

2022

- **Internet: gli interrogativi del civilista**
- **Web e pluralismo dell'informazione politica**
- **I nuovi contratti dei consumatori: la vendita di beni con elementi digitali e la fornitura di contenuti e servizi digitali**
- **Allocazione di beni sulla blockchain: detenzione, trasferimento, espropriazione**
- **Riutilizzo dei dati pubblici: il d.lgs. n. 200/2021**
- **Diritti di proprietà intellettuale e tutela dei dati personali. Una nuova frontiera di tutela dalla pirateria?**
- **L'enforcement Antitrust nei mercati digitali (anche alla luce del Digital Markets Act)**
- **Utilizzo di social network, licenziamento, e tematica delle prove processuali**
- **Valore probatorio della scatola nera installata sui "veicoli connessi"**
- **Funzione d'investimento e valute virtuali**
- **Single oppure no. Quando il trattamento di dati presenti online (e la diffusione) dello stato sentimentale è infamante**
- **Algoritmo, automazione ed intelligenza artificiale**
- **Gare d'appalto telematiche: responsabilità, file corrotti e registri di log**
- **Deepfake: tassonomia e analisi forense**
- **Il sistema di certificazione di cui agli art.li 42 e 43 del Gdpr**
- **Gli atti digitali di <Gli Stati Generali del Diritto di Internet>, Luiss 16,17,18 XII 2021**

SOMMARIO

SAGGI

INTERNET: GLI INTERROGATIVI DEL CIVILISTA

di Renato Clarizia

Sommario: 1. Premessa. Tecnica e diritto. – 2. I primi passi dell'informatica e la rivoluzione di *internet*. – 3. Identità digitale, soggettività e robot. – 4. Il negozio giuridico informatico. – 5. La responsabilità civile. – 6. Conclusioni.

L'autore pone due interrogativi di fondo: il primo, se il *diritto* sia ancora in grado di dominare la *tecnica* che si sviluppa a ritmi incredibili, se non si rischi che la tecnica prenda il sopravvento sull'Uomo e ne svilisca la dignità; il secondo, quali interventi normativi siano necessari per regolamentare la società informatizzata, atteso che gli istituti tradizionali, pur "aggiornati", si rivelano inadeguati. In *internet* non ha senso parlare di *tempo* e di *spazio* e la sua invasività è tale che ormai la *privacy* è difficile da difendere. *Internet* è memoria, non c'è passato o futuro, è tutto *attuale*, sicché non ha senso parlare di diritto all'oblio, mentre l'intelligenza artificiale ha creato *robot* che agiscono come veri e propri esseri umani, e ci si chiede se non si possa riconoscere soggettività giuridica. È necessario – conclude l'autore – riscrivere una teoria generale del diritto nella società informatizzata che ponga dei chiari confini oltre i quali non deve essere consentito alla tecnica di svilupparsi.

The author poses two basic questions: the first, whether the law is still able to dominate the technique that develops at incredible rates, if there is no risk that the technique takes over Man and demeans his dignity; the second, which legislative interventions are necessary to regulate the computerized society, given that traditional institutions, even if "updated", prove to be inadequate. On the internet it makes no sense to talk about time and space and its invasiveness is such that privacy is now difficult to defend. Internet is memory, there is no past or future, it is all current, so that it makes no sense to talk about the right to be forgotten, while artificial intelligence has created robots that act like real human beings, and one wonders if not legal subjectivity can be recognized. It is necessary - concludes the author - to rewrite a general theory of law in the computerized society that sets clear boundaries beyond which technology must not be allowed to develop.

WEB E PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE POLITICA TRA CRITICITÀ GLOBALI E TENTATIVI DI REGOLAZIONE

di Brunella Bruno

Sommario: 1. Rilevazione dei fenomeni: considerazioni introduttive. – 2. Rafforzamento delle garanzie del contesto nel quale si svolge la comunicazione politica. – 3. Necessità di una revisione della normativa elettorale italiana. – 4. Incidenza della disciplina in materia di perimetro della sicurezza cibernetica e *golden power*. – 5. Riflessioni conclusive.

Il contributo – che illustra e sviluppa le riflessioni svolte nell'intervento tenuto il 18 dicembre u.s. in occasione del convegno "Gli Stati generali del diritto di internet" organizzato dalla Luiss – analizza, in stretto ancoraggio alle dinamiche emerse con i nuovi media, le più recenti linee evolutive della regolazione, sia in altri contesti ordinamentali sia a livello unionale e nazionale, con lo scopo di tracciare alcune direttrici di tutela necessarie per assicurare garanzia ai diritti, con specifico riferimento alla incidenza sulla formazione del consenso politico. Sul piano metodologico, si è inteso inquadrare i profili di analisi includendo ambiti di disciplina differenti ma fortemente interconnessi, nella considerazione anche dello stretto legame che avvince l'assetto infrastrutturale delle reti di comunicazione elettronica e i contenuti che attraverso tali reti circolano, in quadro complessivo che conferma l'esigenza, fortemente avvertita, di ulteriori e sollecite misure di intervento a livello nazionale.

The essay – presented during the intervention held on 18th December in the meeting "The General States Of Internet law", organized by Luiss – illustrates in strong connection with dynamics of the new media the most recent lines of regulation, both in other legal systems and EU and in Italy, with the intention to mark some lines of protection, with specific reference to the impact on the formation of political consensus. On a methodological level, it was intended to frame the analysis including different but interconnected fields of discipline, also in consideration of the close link that binds the infrastructural network of electronic communication and the contents that travel through these networks in an overall framework that confirms the strongly felt need for further and urgent intervention measures at national level.

I NUOVI CONTRATTI DEI CONSUMATORI: LA VENDITA DI BENI CON ELEMENTI DIGITALI E LA FORNITURA DI CONTENUTI E SERVIZI DIGITALI

di Raffaele Torino

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il superamento della nozione di beni di consumo. – 2.1. I beni con elementi digitali. – 2.2. I contenuti digitali e i servizi digitali. – 3. La conformità al contratto. – 3.1. La conformità dei beni con elementi digitali. – 3.2. La fornitura di contenuti e servizi digitali e i relativi requisiti di conformità. – 4. I rimedi a disposizione del consumatore. – 5. La modifica del contenuto digitale e del servizio digitale.

Il D. Lgs n. 170 e il D. Lgs n. 173 di fine 2021 hanno dato rispettivamente attuazione nell'ordinamento italiano alla Dir. (UE) 2019/771 e alla Dir. (UE) 2019/770 riscrivendo il Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del Consumo e introducendo un nuovo Capo I-bis nel medesimo Titolo. La nuova disciplina estende la protezione dei consumatori ai contratti con cui questi ultimi, sempre più frequentemente, acquistano beni con elementi digitali ovvero acquisiscono la fornitura di contenuti digitali o servizi digitali. L'articolo offre una prima analisi delle nuove disposizioni normative e dei diritti dei consumatori rispetto a tali nuovi beni e servizi.

At the end of 2021, the legislative decrees no. 170 and no. 173 respectively implemented in the Italian legal system the Dir. (EU) 2019/771 and the Dir. (EU) 2019/770 by rewriting Chapter I of Title III of Part IV of the Consumer Code and introducing a new Chapter I-bis in the same Title of the Consumer Code. The new regulation extends consumer protection to contracts with which consumers increasingly purchase goods with digital elements or acquire the supply of digital content or digital services. The article offers a first analysis of the new regulatory provisions and consumer rights with respect to these new goods and services.

PSD2 E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

di Arianna Petillo

Sommario: 1. Premessa. – 2. PSD2: Aspetti evolutivi. – 3. La responsabilità dei PSP. – 4. Corte di Giustizia Europea: sentenza dell'11 novembre 2020.

Nell'era digitale, internet ha mutato radicalmente il modo in cui avviene lo scambio di prodotti e servizi tra persone, associazioni ed imprese incidendo soprattutto sulla celerità con cui esso si compie. Tuttavia, se da un lato si è assistito a una accelerazione delle procedure in ossequio al progresso tecnologico, allo stesso tempo si è avvertita la necessità di bilanciare gli aspetti evolutivi con le esigenze del consumatore che è talvolta coinvolto in vicende complesse. L'articolo analizza alcuni aspetti relativi alla tutela del consumatore alla luce della Direttiva UE 2015/2366, nota come PSD2 – “Payment Service Directive” – esaminando, altresì, alcune peculiarità del contratto bancario e parte degli inconvenienti causati dalle modalità elettroniche di pagamento. In ultima istanza, propone un approfondimento su una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, in data 11 novembre 2020, ha affrontato il tema della responsabilità contrattuale dell'istituto di credito in caso di pagamento elettronico sotto soglia e smarrimento della carta di credito.

In the digital age internet has radically changed the way in which the exchange of products and services between people, associations and companies takes place, affecting above all the speed with which it is carried out. However, if on the one hand there has been an acceleration of procedures in compliance with technological progress, on the other there has been a need to balance the evolutionary aspects with the needs of the consumer who is sometimes involved in complex events. The article analyzes some aspects relating to consumer protection in the light of EU Directive 2015/2366, known as PSD2 – “Payment Service Directive” – also examining some peculiarities of the banking contract and part of the inconveniences caused by electronic payment methods. Ultimately, it proposes an in-depth analysis of a recent ruling by the European Court of Justice which, on 11 November 2020, addressed the issue of the contractual liability of the credit institution in the event of electronic payment below the threshold and loss of credit card.

ALLOCAZIONE DI BENI SULLA BLOCKCHAIN: DETENZIONE, TRASFERIMENTO, ESPROPRIAZIONE

di Vincenzo Caprioli

Sommario: 1. Blockchain, token e NFT. – 2. L'era della positivizzazione. – 3. Dottrina e giurisprudenza alle prese con la analogia con le norme esistenti per il mondo fisico. – 4. Il rapporto giuridico con il bene sulla blockchain: detenzione, trasferimento. – 5. Il rapporto giuridico con il bene sulla blockchain: espropriazione. – 6. Conclusioni.

Blockchain e Nft segnano un percorso completamente nuovo anche nel diritto civile e nei rapporti di proprietà.

La allocazione di beni sulla blockchain ne condiziona il rapporto con i terzi: come si possiede ciò che vi viene allocato? come se ne trasferisce la proprietà? ed è possibile espropriarla?

Appare inaccettabile che il debitore si possa sottrarre alle sue obbligazioni acquistando cryptoasset. Ma è ciò che alcuni matrimonialisti di common law consigliano al coniuge in procinto di separarsi, proprio per essere “in salvo”.

A fenomeni nuovi, il diritto deve applicare istituti nuovi? O si può continuare a ragionare con le “vecchie” categorie del diritto privato e pubblico? Da qui una riflessione sul diritto civile italiano, sostanziale e processuale, e sulla eventuale adattabilità di categorie ed istituti, ormai centenari, al più moderno dei fenomeni proprietari.

Blockchain and NFT mark a completely new path also in civil law and property relations.

The allocation of assets on the blockchain conditions its relationship with third parties: how do you own what is allocated to it? How is ownership transferred? And is it possible to expropriate it?

It seems unacceptable that the debtor can escape his obligations by purchasing cryptoassets. But this is what some common law marriage practitioners advise a spouse about to separate, just to be “safe”.

Should the law apply new institutions to new phenomena? Or can we continue to reason with the “old” categories of private and public law? Hence a reflection on Italian civil law, substantive and procedural, and on the possible adaptability of categories and institutions, now centenary, to the most modern of proprietary phenomena.

IL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI: L'APPROCCIO DEL D.LGS. N. 200/2021

di Giuseppe Cassano e Michele Iaselli

Sommario: 1. I criteri informativi della direttiva 2019/1024. – 2. La struttura del d.lgs. n. 200/2021. – 2.1. Documenti esclusi e protezione dei dati personali. – 2.2. Richiesta di riutilizzo dei documenti. – 2.3. Formati disponibili. – 2.4. Tariffazione. – 2.5. Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo. – 2.6. Strumenti di ricerca disponibili e conservazione dei documenti. – 2.7. Dati della ricerca. – 2.8. Accordi di esclusiva. – 2.9. Linee guida per le regole tecniche. – 2.10. Specifiche serie di dati di elevato valore.

Il decreto legislativo n. 200/2021 è volto a recepire la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 (in combinato disposto con il numero 23 dell'Allegato A) della legge 22 aprile 2021, n. 53. Di conseguenza il provvedimento normativo, secondo il principio di gratuità del riutilizzo dei dati pubblici prevede, in particolare: l'incremento dell'offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo, estesa anche ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici; la disponibilità di dati dinamici in tempo reale dopo la raccolta e di set di dati con un impatto economico particolarmente elevato, tramite interfacce API adeguate; la determinazione di tariffe, se necessarie, secondo specifici criteri di calcolo; misure di contenimento di nuove forme di accordi di esclusiva o disposizioni limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici.

Le disposizioni in esame vengono introdotte in forma di novella al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, essenzialmente ampliando, tanto dal punto di vista oggettivo quanto da quello soggettivo, l'ambito applicativo delle misure per il riutilizzo dei dati pubblici.

The legislative decree no. 200/2021 is aimed at transposing Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019, relating to the opening of data and the reuse of public sector information, pursuant to article 1, paragraph 1 (in conjunction with number 23 of Annex A) of law no. 53. Consequently, the regulatory provision, according to the principle of free reuse of public data, provides, in particular: the increase in the offer of public data for reuse purposes, also extended to publicly funded research data; the availability of dynamic data in real time after collection and of data sets with a particularly high economic impact, through suitable API interfaces; the determination of tariffs, if necessary, according to specific calculation criteria; containment measures of new forms of exclusive agreements or provisions limiting the possibility of re-using public data.

The provisions in question are introduced in the form of a novella to the legislative decree of 24 January 2006, no. 36, essentially expanding, from both an objective and a subjective point of view, the scope of the measures for the reuse of public data.

LA TRANSIZIONE AL DIGITALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DAL SISTEMA MULTILIVELLO AL “COORDINAMENTO STRINGENTE” NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

di Alfonso Contaldo

Sommario: 1. Il responsabile per la transizione al digitale nelle Pubbliche amministrazioni. – 2. La nuova opzione operativa: il Dipartimento per la Transizione al Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. – 3. Le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri (o del suo Ministro senza portafoglio delegato) in materia di transizione al digitale. – 4. Il Comitato interministeriale per la transizione al digitale. – 5. La digitalizzazione nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

La transizione al digitale nella P.A. torna ad essere centralizzata nelle decisioni strategiche: la Presidenza del Consiglio se ne assumerà la responsabilità politica ed amministrativa, senza più demandare ad Agid e Responsabili ad hoc presso le varie amministrazioni. Un ministro senza portafoglio ne ha le deleghe per delineare le strategie e per coordinarle con un Comitato interministeriale di recente istituzione. Il PNRR dedica un ampio capitolo alla digitalizzazione del Paese e della Pubblica amministrazione con obiettivi che necessitano di policies e di interventi normativi da innestare nel Codice dell'Amministrazione Digitale per rendere efficace il passaggio tecnologico.

The transition to digital in P.A. it is once again centralized in strategic decisions: the Presidency of the Council will assume political and administrative responsibility, no longer delegating to Agid and ad hoc Managers at the various administrations. A “minister without a portfolio” has the powers to outline the strategies and to coordinate them with a recently established inter-ministerial committee. The PNRR dedicates a large chapter to the digitization of the country and the public administration with objectives that require policies and regulatory interventions to be grafted into the Digital Administration Code to make the technological transition effective

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

BILANCIARE PER TUTELARE: RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Corte di Giustizia Ue; quinta sezione; sentenza 17 giugno 2021, causa c-597/19

commento di Marta Cogode e Vincenzo Colarocco

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le questioni interpretative sul GDPR e sulla Direttiva e-Privacy. – 3. Il diritto all'informazione tra la tutela della proprietà intellettuale e dei dati personali. – 4. Giurisprudenza. – 5. Conclusioni.

Con la sentenza analizzata la Corte di Giustizia, affrontando talune questioni particolarmente complesse in materia di diritto d'autore e di diritto alla protezione dei dati personali, chiarisce come debbano essere interpretate alcune norme comunitarie. In particolare ci si riferisce alla Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; alla Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in combinato disposto con la Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Il presente commento, premessi brevi cenni sui fatti di causa, pone l'attenzione sull'improrogabile necessità di riflettere, anche de iure condendo, sull'individuazione del giusto equilibrio tra il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e la tutela dei dati personali.

With the judgment analysed the Court of Justice, facing some issues in the field of copyright and data protection, clarifies how to interpret some EU-law rules. In particular, reference is made to Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society; Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights; Regulation (EU) 2016/679 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data in conjunction with Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector.

This comment, after a brief outline of the facts of the case, draws attention to the urgent need to reflect, also de iure condendo, on the identification of the right balance between the respect of intellectual property rights and the protection of personal data.

LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE UE NEL CASO GOOGLE SEARCH (SHOPPING) OVVERO LA STORIA DELLA PROFEZIA CHE SI AUTO-AVVERA: UN'ANTICIPAZIONE DEL FUTURO MUTAMENTO DELL'ENFORCEMENT ANTITRUST NEI MERCATI DIGITALI (ANCHE ALLA LUCE DEL DMA)

Tribunale dell'Unione Europea; nona sezione ampliata; sentenza 10 novembre 2021, causa T-612/17

commento di Nicola M.F. Faraone

Sommario. 1. Premessa: uno sguardo d'insieme "oltre" *Google Search (Shopping)*. – 2. I fatti di causa. – 3. Sulla nozione di *leveraging* e di "concorrenza basata sui meriti". – 4. *Self-preferencing* è necessariamente sinonimo di preclusione all'ingresso di concorrenti e/o di potenziali nuovi entranti in *Google Search (Shopping)*? – 5. La giurisprudenza *Oscar Bronner* e la riconducibilità alla fattispecie delle *essential facilities*. – 6. Brevi notazioni sulle difese "efficientistiche" avanzata da *Google* e sugli effetti anti-competitivi. – 6.1. *Segue*. Effetti sul traffico e nesso causale. – 6.2. *Segue*. Effetti anticoncorrenziali. – 6.3. *Segue*. Brevi riflessioni sul *test* del "concorrente altrettanto efficiente". – 7. Considerazioni di *policy* conclusive alla luce del DMA.

Il presente contributo esamina la recente pronuncia del Tribunale UE resa nella causa T-612/17 (*Google LLC, Alphabet, Inc. c. Commissione Europea*), che si è pronunciato sulla legittimità della decisione della Commissione che aveva accertato la violazione dell'art. 102 TFUE da parte di *Google*, condannandola al pagamento di una sanzione di €2,42 miliardi. Secondo la Commissione, *Google* aveva accordato un trattamento di favore al proprio servizio di acquisti comparativo, rispetto ai servizi comparativi concorrenti. A tal fine, verrà dapprima esaminata la condotta sanzionata nell'ambito della decisione della Commissione, divenuta nota con il termine di *self-preferencing* (e la correlata pratica di *leveraging*). Seguirà un'analisi dettagliata della giurisprudenza *Oscar Bronner*, della nozione di "indispensabilità" e della potenziale riconducibilità della condotta oggetto di scrutinio alla fattispecie tradizionale dell'*essential facility*. Da ultimo, dopo aver chiosato sulla valutazione del Tribunale UE circa gli effetti anti-concorrenziali scaturenti dalla condotta escludente di *leveraging* e *self-preferencing*, le riflessioni finali di *policy* e di "sistema" saranno dedicate alle ripercussioni che deriveranno dalla presente pronuncia all'indomani dell'approvazione della proposta del *Digital Markets Act*.

This paper examines the EU General Court's recent judgment delivered in Case T-612/17 (Google LLC, Alphabet, Inc. v. European Commission), which ruled on the EU Commission's decision fining Google of €2.42 billion for an Article 102 TFEU's infringement. According to the EU Commission, Google had conferred preferential treatment to its own comparative shopping service, compared to competing comparative services. To this end, we will first examine the relevant conduct sanctioned in the context of the EU Commission's decision, known as self-preferencing (and the related leveraging practice). The above will be followed by a detailed analysis of the Oscar Bronner jurisprudence, the "indispensability" criterion and, finally, about whether the conduct scrutinized by the General Court is akin to an essential facility doctrine-related case. Finally, after having addressed the General Court's assessment of the anti-competitive effects of the exclusionary conduct of leveraging and self-preferencing, the final policy-related and "systematic" reflections will be devoted to the repercussions likely to derive from this judgment on the approval of the proposed Digital Markets Act.

CIVILE

L'EQUIBILANCIAMENTO TRA IL DIRITTO DI DIFESA DEL DATORE E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL PRESTATORE DI LAVORO

Corte di Cassazione; sez. lavoro; sentenza 12 novembre 2021, n. 33809

Corte di Cassazione; sez. lavoro; sentenza 13 ottobre 2021, n. 27939

commento di Raffaele Fabozzi e Annachiara Lanzara

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Profili di tutela del diritto alla privacy dei lavoratori e relativi limiti. – 3. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo prende in esame, congiuntamente, due recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, aventi ad oggetto la delicata tematica del bilanciamento del diritto alla privacy con altri diritti che emergono nella gestione dei rapporti di lavoro.

Seppur con riferimento a profili fattuali differenti, le due sentenze in esame giungono all'affermazione del medesimo principio di diritto, volto a sancire la sussistenza di limitazioni alla tutela della privacy dei prestatori di lavoro, che si manifesta nelle svariate forme del diritto alla segretezza delle comunicazioni, o del diritto al recupero della corrispondenza intercorsa mediante l'utilizzo delle apparecchiature aziendali, quando dall'altra parte si contrappone il diritto alla libertà dell'organizzazione aziendale e, dunque, il diritto alla difesa della stessa.

The essay scrutinizes, jointly, two recent decisions of the Supreme Court of Cassation, Labour Section, having as their object the delicate issue concerning the correct balance of the right to privacy with other rights that arise in the management of employment relationships.

Although with reference to different factual profiles, the two judgments in question affirm the same principle of law, directed to establish the existence of limits to the right of privacy of the workers, which is manifested in the various forms of the right to secrecy of communications or of the right to recover correspondence through the use of the company's devices, when, on the opposite side, arises the right to freedom of the enterprise organization and, therefore, the right to the defence of the company itself.

IL VALORE PROBATORIO DELLA SCATOLA NERA INSTALLATA SUI "VEICOLI CONNESSI" AL VAGLIO DELLA GIURISPRUDENZA: VERSO UN REGIME SPECIALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Giudice di Pace di Palermo; sentenza 12 ottobre 2021

commento di Stefano Pellegatta

Sommario: 1. Il caso sottoposto all'attenzione del giudice di merito. – 2. L'art. 132-ter Codice delle Assicurazioni Private: installazione della "black-box" sul veicolo e sconto obbligatorio. L'attuale assenza di una definizione normativa di "scatola nera". – 3. L'art. 145-bis Codice delle Assicurazioni Private: lo speciale valore di "prova legale" accordato alle risultanze della "black-box" sottoposto al vaglio critico della giurisprudenza. – 4. Le ragioni giuridiche del ridimensionamento del valore di "prova legale" accordato alle risultanze della "black-box": mancata adozione della normativa secondaria. – 5. Le ragioni fattuali del ridimensionamento del valore di "prova legale" accordato alle risultanze della "black-box": i limiti tecnologici degli strumenti attualmente più diffusi, in un contesto in rapida e continua evoluzione. – 6. Considerazioni finali: il tentativo di un bilanciamento di interessi nel contesto del sistema di responsabilità civile per danno derivante da circolazione dei veicoli a motore sempre più caratterizzato da profili di specialità.

È sempre più frequente la presenza sui veicoli di dispositivi connessi, sensori, rilevatori e scatole nere, deputati alla raccolta di dati e al funzionamento dei sistemi di guida assistita. Tali apparecchi sono in grado di fornire utili elementi in caso di sinistro. Il Codice delle Assicurazioni Private ha dunque inteso regolamentare il fenomeno, prevedendo sconti obbligatori in polizza in caso di installazione di una "scatola nera" sul veicolo e il riconoscimento del valore di prova legale alle rilevazioni da essa effettuate. Se applicato in via generalizzata, questo secondo profilo appare però problematico in quanto rischia di attribuire valenza incontestabile anche a risultanze caratterizzate intrinsecamente da un valore approssimativo o incerto. Nell'assenza di una normativa regolamentare di dettaglio – espressamente richiamata dalle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private – allo stato attuale deve dunque escludersi la possibilità di attribuire efficacia di prova legale *tout-court* alle misurazioni di tali strumenti. Ciò non significa tuttavia privarle di valore probatorio o utilità, nel contesto di una valorizzazione di tutti gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio. La sentenza qui commentata è quindi condivisibile nelle sue conclusioni, ancorché appaia sempre più urgente l'adozione di una normativa secondaria che, evolvendosi di pari passo al rapido sviluppo tecnologico, dia criteri certi affinché sia possibile qualificare uno strumento come "scatola nera" ai fini delle previsioni di legge. È inoltre auspicabile che tale intervento regolamentare differenzi l'affidabilità delle misurazioni delle singole apparecchiature riconosciute, tenuto conto del margine di errore e delle soglie di sensibilità degli strumenti autorizzati, al fine di considerare questi elementi in relazione alla effettiva attribuzione di efficacia di prova legale. D'altro canto, il regime speciale della prova configurato dal Codice delle Assicurazioni Private concorre a delineare un sistema speciale di responsabilità civile per il danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tenuto conto dei rilevanti interessi generali e sociali da esso coinvolti.

The installation on vehicles of connected devices, sensors, detectors and black boxes, dedicated to data collection and the operation of assisted driving systems is increasingly frequent. These devices are able to provide useful information in the event of a road accident. The Private Insurance Code therefore regulated the use of these devices, providing for mandatory discounts on insurance premiums when a "black box" is installed and recognizing any survey carried out by the device as legal evidence. If applied generally, however, this second provision appears problematic because it may provide undisputable value even to results intrinsically characterized by an approximate or uncertain value. In the absence of detailed regulations – expressly

referred to by the provisions of the Private Insurance Code – at present the chance of attributing the effectiveness of legal proof tout-court to the measurements of these instruments must therefore be excluded. However, this does not imply the exclusion of probative value or usefulness, in the context of an evaluation of all the evidence emerged during the trial. The ruling commented hereto therefore appears correct and appreciable in its conclusions, even though the adoption of implementing provisions appears increasingly necessary. This legislation, taking into account the rapid technological development, should provide criteria to qualify an instrument as a “black box” for the purposes of the law. It is also desirable that this regulatory intervention differentiates the reliability of the measurements of the individual recognized instruments, taking into account the margin of error and the sensitivity thresholds of the authorized instruments, in order to consider these elements in relation to the effective attribution of legal proof effectiveness. On the other hand, the special regime of proof, configured by the Insurance Code, helps to outline a special system of civil liability for the damage deriving from the circulation of vehicles, taking into account the relevant general and social interests involved in this specific area.

PENALE

LA FUNZIONE D'INVESTIMENTO E LE VALUTE VIRTUALI: SCENARI DI REPRESSIONE PENALE

Corte di Cassazione; sezione II; sentenza 30 novembre 2021, n. 44337

commento di Rosa Maria Vadala

Sommario: 1. Le doglianze al vaglio della Corte e le statuizioni adottate. – 2. La variabilità sostanziale/tecnica e giuridica/funzionale delle valute virtuali e l'atipicità del prodotto finanziario nell'ottica del delitto di abusivismo finanziario. – 3. Una definizione di valuta virtuale “agli effetti della legge penale”: il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 di attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. – 4. Conclusioni.

Il presente contributo analizza la variabilità sostanziale e giuridica delle valute virtuali, interrogandosi in particolare sulla legittimità della qualificazione come prodotto finanziario e sui profili critici conseguenti relativi alla configurabilità del delitto di abusivismo finanziario, affermata nel caso di specie. In una visione più ampia, di un sistema penale attraversato sotto diversi profili dall'impiego di valute virtuali, sono esaminate, poi, le novità introdotte con il d.lgs. n. 184/2021.

This contribution analyzes the substantial and legal variability of virtual currencies, considering in particular the legitimacy of the qualification as a financial product. The consequent critical profiles are examined with regards to the crime of financial unauthorization. In a broader view, that looks at the penal system crossed under different profiles by the use of virtual currencies, the innovations introduced with d.lgs. no. 184/21 are, then, examined.

UTILIZZO DI UN FALSO PROFILO SUI SOCIAL NETWORK: L'EVOLUZIONE APPLICATIVA DEL DELITTO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA NELL'ERA DIGITALE

Tribunale di Trieste; sentenza 24 maggio 2021

commento di Federica Pittau

Sommario: 1. Il caso. – 2. La fattispecie oggetto di giudizio: il delitto di sostituzione di persona. – 3. La rivoluzione della comunicazione e l'emersione di “nuovi” beni giuridici: gli sforzi interpretativi della giurisprudenza. – 4. La decisione del Tribunale di Trieste. – 5. Considerazioni conclusive.

Il presente contributo esamina la recente pronuncia del Tribunale di Trieste con cui si è affrontato nuovamente il tema della configurabilità del delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. a mezzo di *Internet*. Il caso di specie ha ad oggetto la condotta dell'imputato reo di aver creato e utilizzato un profilo falso su un *social network* con un *nickname* di fantasia, associandolo all'immagine del figlio ventenne, al fine di agevolare la comunicazione con persone della medesima fascia di età. Inoltre, inducendo in errore l'ampia platea degli iscritti alla piattaforma telematica, l'imputato si metteva in contatto con la persona offesa, già affetta da disabilità intellettiva di media gravità, con la quale intraprendeva una relazione virtuale documentata con immagini erotiche. Ad avviso del giudice adito, tale contegno è da ritenersi sufficiente per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 494 c.p. di cui si è fornita un'interpretazione estensiva, in conformità con l'orientamento consolidato dei giudici di legittimità. Dando conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, l'autore esamina le difficoltà riscontrate nell'adattamento della fattispecie criminosa in esame alle esigenze dettate dal progresso tecnologico volte alla tutela di “nuovi” beni giuridici e la necessità di un parziale ripensamento delle preesistenti categorie del diritto penale.

The following work aims to analyze the recent judgment of the Italian territorial court based in Trieste which focuses on the serious offence of substitution of person committed in the digital context. The specific case concerns the criminal conduct of whom creates a fake profile on a social network using an invented nickname and the picture of his adolescent son in order to ease the communication among the users of the same age. Moreover, the accused, having misled about his own real identity, reached out the injured party, who already suffered from mental disability, and entered into a virtual relationship based on the exchange of erotic photos. According to the judge, the conduct is liable to infringe a wide interpretation of the article 494 of the Italian criminal code, in line with the guidelines settled by the national courts. Going through the evolving case-law on the subject, the author examines the difficulties encountered in adapting the criminal offence of substitution of person to the needs recently emerged as a result of the technological progress and the necessity to rethink the preexisting categories of criminal law.

TRATTAMENTO DI DATI PRESENTI ONLINE, CONDOTTE ILLECITE “CREATIVE” E SANZIONE PENALE: QUANDO LA DIFFUSIONE DELLA CONDIZIONE SENTIMENTALE È INFAMANTE

Tribunale di Lecco; sentenza 24 maggio 2021

commento di Gaspare Dalia

Sommario: 1. Gli illeciti penali in materia di protezione dei dati personali. – 2. L’induzione in errore nel reato di sostituzione di persona e l’utilizzo di mezzi fraudolenti nel nuovo art. 167-ter. – 3. Rapporto tra il reato di diffamazione aggravata e il trattamento illecito di dati personali. – 4. Conclusioni.

Il caso in commento offre lo spunto per procedere ad un’analisi della normativa posta a tutela di beni giuridici aventi rilevanza costituzionale. La condotta illecita posta in essere dell’imputato – in danno di numerose donne – viene analizzata procedendo ad un raffronto tra la previgente disciplina e quella attuale: all’epoca dei fatti era già entrato in vigore, a livello sovranazionale, il Regolamento europeo 679/2016, c.d. “GDPR” e, a livello interno, si discuteva circa l’implementazione della nuova normativa negli ordinamenti dei singoli Stati membri. A qualche anno di distanza, non resta che valutare gli effetti in una vicenda che, per le sue peculiarità, rappresenta un leading case in materia di tutela penale della riservatezza di dati presenti, seppur lecitamente, online.

The case offers an opportunity to proceed with an analysis of regulations of assets having constitutional relevance. The unlawful conduct of the defendant – to the detriment of numerous women – is analyzed by making a comparison between the previous legislation and the current one: at the time of the facts, the European regulation 679/2016, the so-called “GDPR”, had come into effect and, internally, there was discussion about the implementation of the new legislation in the legal systems of the member states. A few years later, it is relevant to evaluate the effects in a story which is, due to its peculiarities, a leading case in the protection of the confidentiality of data present, albeit lawfully, online.

AMMINISTRATIVA

IL CONSIGLIO DI STATO MARCA LA DISTINZIONE TRA ALGORITMO, AUTOMAZIONE ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Consiglio di Stato; sezione III; sentenza 25 novembre 2021, n. 7891

commento di Giovanni Gallone

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Algoritmo, automazione ed intelligenza artificiale: una precisazione opportuna. – 3. Le ricadute giuridiche della categorizzazione. – 4. Automazione amministrativa “tradizionale” ed automazione amministrativa “avanzata”.

Il Consiglio di Stato torna nuovamente sul tema dell’automazione e marca con maggiore accuratezza i confini concettuali con l’intelligenza artificiale. Quella che potrebbe apparire una mera precisazione terminologica, operata dai Giudici di Palazzo Spada per la risoluzione di una specifica questione interpretativa relativa alla *lex specialis* di una procedura di affidamento, va letta seguendo il solco tracciato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di amministrazione algoritmica. La profonda differenza, sul piano tecnico, tra automazione “tradizionale” ed automazione “avanzata” a mezzo di intelligenza artificiale impone non solo di riflettere sul rispettivo inquadramento giuridico, verificando la tenuta delle ricostruzioni tradizionali, ma anche di indagare i limiti esterni all’impiego, nello svolgimento delle funzioni amministrative, di tale strumento tecnologico anche nel rapporto con la cd. “riserva di umanità”.

*The Council of State returns once again to the subject matter of automation and marks more accurately the conceptual borders with artificial intelligence. What might appear to be a mere terminological clarification, made by the judges of Palazzo Spada in order to resolve a specific interpretative question relating to the *lex specialis* of a procurement procedure, should be read in the light of the case law on algorithmic administration. The profound difference, on a technical level, between “traditional” automation and “advanced” automation by means of artificial intelligence requires not only reflection on the respective legal framework, verifying the robustness of traditional reconstructions, but also to investigate the external limits to the use, in the discharge of administrative functions, of such technological tools, also in relation to the so-called “reserve of humanity”.*

GARE D’APPALTO TELEMATICHE: RESPONSABILITÀ, FILE CORROTTI E REGISTRI DI LOG

Consiglio di Stato; sezione III; sentenza 11 novembre 2021, n. 7507

commento di Elio Guarnaccia e Giulia Campo

Sommario: 1. Il fatto. – 2. La c.d. offerta economica “muta”. – 3. La nozione di file corrotto e le previsioni della *lex specialis*. – 4. La nozione di “sforzo tecnologico”. – 5. La ripartizione delle responsabilità derivanti dall’uso della piattaforma telematica di negoziazione. – 6. Il decreto digitalizzazione appalti.

La sentenza in commento tratta il tema della responsabilità dell’operatore economico nell’ambito delle gare telematiche, per l’illeggibilità del file dell’offerta tecnica, a causa di un errore informatico verificatosi in sede di formazione del documento.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel caso di specie l’amministrazione avesse legittimamente escluso la società appellante a fronte dell’impossibilità di prendere visione della sua offerta tecnica.

Il Collegio, infatti, ha escluso che l’amministrazione avesse l’obbligo di adoperarsi al fine di reperire un software in grado di aprire il file corrotto contenente l’offerta tecnica, non rientrando tale operazione nella nozione di sforzo tecnologico che l’amministrazione deve attuare nell’ottica di garantire la par condicio tra i partecipanti, nonché la massima partecipazione alla gara.

This judgment deals with the issue of the liability of the economic operator, in the context of electronic tenders, for the illegibility of the file of the technical offer, due to a computer error occurred during the creation of the document.

The Council of State held that in the case in point the administration had legitimately excluded the appellant company on the grounds that it was not possible to view its technical offer.

The Council of State ruled that the administration was not obliged to take steps to find software capable of opening the corrupted file of the technical offer, since such an operation does not fall within the notion of technological effort that the administration must make in order to ensure a level playing field and maximum participation in the tender.

PRASSI

DEEPFAKE: TASSONOMIA E ANALISI FORENSE

di Ernesto Damiani

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Origini. – 3. Deepfake perfetti. 4. Verificabilità statistica. – 5. Autocodifica e apprendimento computazionale profondo. – 6. Dalla sostituzione alla transcodifica. – 7. Attacchi organizzati. – 8. Le contromisure. – 9. Indebolimento del valore probatorio.

I deepfake sono prodotti da modelli di apprendimento computazionale profondo che sovrappongono rappresentazioni digitali di tratti umani, creando immagini e video falsi la cui autenticità è difficile da verificare. L'esistenza di questa tecnologia può erodere la fiducia nelle prove digitali e influire negativamente sul loro valore probatorio in tribunale. Questo articolo descrive le capacità attuali e future della tecnologia deepfake, evidenzia i problemi che può creare all'analisi forense delle prove digitali e richiama l'attenzione sull'impatto dei deepfake sull'ammissibilità delle prove video nei tribunali. Man mano che la tecnologia migliora, sarà necessario sviluppare nuove tecniche convoluzionali per la fusione di tracce multimediali per identificare i video falsi.

Deepfakes are the outputs of deep learning models that merge and superimpose digital representations of human traits, creating fake images and videos whose authenticity is difficult to verify. The existence of this technology may erode trust in evidence and adversely affect its probative value in court. This article describes the current and future capabilities of deepfake technology, highlights the problems it creates to forensics analysis of digital evidence in court, and draws attention to deepfakes' current and future impact on the admissibility of video evidence in courts. Ultimately, as the technology improves, new convolutional techniques for fusion of multimedia tracks will need to be developed to identify and expose fake videos.

IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 42 E 43 DEL GDPR

di Massimo Cardi

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il Garante per la protezione dei dati personali, Accredia e loro rapporto. – 3. Gli Organismi di certificazione e gli auditor. – 4. I requisiti aggiuntivi di accreditamento degli enti di certificazione – 5. I meccanismi di certificazione ed i criteri. – 6. L'intervento della Commissione Europea e lo studio «Tilburg». – 6.1. Obiettivo dello studio. – 6.2. Struttura dello studio. – 6.3. I modelli analizzati. – 6.4. I modelli scelti. – 6.5. Lo schema italiano ISPD 10003 – 7. Conclusioni.

Il presente articolo si occupa di illustrare il sistema di certificazione introdotto dagli articoli 42 e 43 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679), entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR). Dopo una breve panoramica dei soggetti coinvolti, viene effettuata l'analisi del funzionamento degli organismi di certificazione e degli auditor. Viene poi illustrato uno studio comparativo sui vari modelli di certificazione presenti sia in Europa che nel resto del mondo affidato dalla Commissione Europea all'Università di Tilburg. L'articolo illustra i criteri adottati per la comparazione dei vari modelli di certificazione, e riporta le risultanze emerse in merito ai modelli ritenuti più aderenti allo spirito del GDPR.

This article deals with the certification system introduced by articles 42 and 43 of the European regulation on the protection of personal data (EU Reg. 2016/679), which entered into force on 25 May 2018 (GDPR). After a brief overview of the subjects involved, an analysis of the functioning of the certification bodies and audits is carried out. A comparative study is then illustrated on the various certification models present both in Europe and in the rest of the world entrusted by the European Commission to the University of Tilburg. The article illustrates the criteria adopted for the comparison of the various certification models, and reports the results that emerged regarding the models deemed most consistent with the spirit of the GDPR.

CONVEGNI

ATTI DIGITALI DI <GLI STATI GENERALI DEL DIRITTO DI INTERNET>, LUISS 16, 17, 18 DICEMBRE 2021

di Giuseppe Cassano e Francesco Di Ciommo